



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI

ORDINANZA N. 17/2018

Il Capitano di Fregata sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Termoli:

- VISTO** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, relativo al "Codice della nautica da diporto";
- VISTO** il decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante il *"Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto"*;
- VISTO** il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante modifiche ed integrazioni al D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto);
- VISTA** la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 72), ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTE** le prescrizioni di sicurezza per la navigazione delle unità da diporto durante la stagione estiva, contenute nell'ordinanza Compartimentale di sicurezza balneare;
- VISTI** gli arti 17, 18, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del Regolamento di Esecuzione;
- VISTA** la propria ordinanza n. 25/2009 del 30.06.2009;
- VISTA** l'intesa raggiunta ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, con gli enti locali, come da verbale di Conferenza di Servizi in data 15.05.2018;

CONSIDERATO necessario disciplinare l'attività di locazione e noleggio delle unità da diporto a livello locale, nonché le attività ludico-diportistiche e sport acquatici nell'ambito del Circondario Marittimo di Termoli

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERMOLI";

Articolo 2 (Sanzioni)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Chiunque non osserva le norme stabilite dalla presente Ordinanza, fatte salve le eventuali responsabilità di carattere civile, sarà punito a termini di legge.

Articolo 3 (Abrogazioni)

È abrogata la propria Ordinanza citata in preambolo.

Articolo 4 (Disposizioni Finali)

E' fatto rinvio, per ulteriori aspetti relativi all'esercizio delle attività diportistiche, ove applicabili, alle disposizioni della propria ordinanza di sicurezza balneare ed alle disposizioni emanate, ove applicabili, dalle Regioni Molise e Puglia in materia di demanio marittimo, per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Termoli, 18 maggio 2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP Sirio FAE'

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERMOLI

Indice	pag. 1
Titolo I	DISCIPLINA DELLE TAVOLE A VELA, DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE, DEL KITE SURF, DEL SURF, DEL SUP, DEGLI ACQUASCOOTER E MEZZI SIMILARI, DEL RIMORCHIO DI GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI BANANA BOAT E/O SIMILARI, DEL JETLEV FLYER E DEL FLYBOARD
CAPO I	DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1 (Attività vietate)	pag. 2
Articolo 2 (Condizioni).....	pag. 2
CAPO II	NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF), SURF E SUP
Articolo 3 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività).....	pag. 3
CAPO III	KITESURF (TAVOLE CON AQUILONE)
Articolo 4 (Condizioni per l'esercizio).....	pag. 3 – 4
CAPO IV	TRAINO DI BANANA BOAT, PICCOLI GOMMONI E ATTREZZI GALLEGGIANTI IN GENERE
Articolo 5 (Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività).....	pag. 4
CAPO V	SCI NAUTICO
Articolo 6 (Condizioni per l'esercizio).....	pag. 4-5
CAPO VI	PARACADUTISMO ASCENSIONALE
Articolo 7 (Condizioni per l'esercizio).....	pag. 5 – 6
CAPO VII	ACQUASCOOTER, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI
Articolo 8 (Prescrizioni)	pag. 6
CAPO VIII	PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA AD ASSETTO VARIABILE PREDISSPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING, DENOMINATI "SEA SCOOTER"
Articolo 9 (Definizione).....	pag. 7
Articolo 10 (Prescrizioni).....	pag. 7

CAPO IX JET LEV FLYER E FLYBOARD

Articolo 11 (Definizione).....pag. 7

Articolo 12 (Prescrizioni).....pag. 7-8

**CAPO X LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATE
 PER FINALITA' RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI**

Articolo 13 (Disciplina per l'attività di locazione ed il noleggio di unità da diporto).....pag. 8-9

Articolo 14 (Condotta dei natanti locati e noleggiati).....pag. 9

Articolo 15 (Natanti da spiaggia).....pag.9-10

ALLEGATO Apag. 11

ALLEGATO B.....pag. 12

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERMOLI

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE TAVOLE A VELA, DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE, DEL KITE SURF, DEL SURF E DEL SUP, DEGLI ACQUASCOOTER E MEZZI SIMILARI E DEL RIMORCHIO DI GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI BANANA BOAT E/O SIMILARI, DEL JETLEV FLYER E DEL FLYBOARD

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Attività vietate

Le attività di cui al presente Titolo sono vietate:

1. nelle zone di mare riservate alla balneazione;
2. a distanza inferiore a metri 1000 dagli impianti fissi da pesca e di mitilicoltura;
3. a distanza inferiore a metri 200 dalle reti e da altri attrezzi da posta utilizzati nella pesca professionale;
4. a distanza inferiore a metri 100 dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
6. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanza inferiore a metri 200 dalle navi alla fonda;
7. in luoghi ove sfociano fiumi, canali o collettori di scarico di qualunque genere e, in ogni caso, negli specchi acquei interdetti alla navigazione e/o balneazione da altre disposizioni emanate in materia.

Articolo 2

(Condizioni)

Le attività di cui al presente Titolo possono essere esercitate alle seguenti condizioni:

1. esclusivamente in ore diurne e con visibilità assicurata;
2. con vento e mare calmi e tempo favorevole, attuale e previsto (con intensità massima del vento non superiore al 3° grado della scala Beaufort, pari a 7-10 nodi). Tale disposizione non si applica alle tavole da surf, ai "kitesurf" ed ai "windsurf", la cui condotta è rimessa alla piena responsabilità del conduttore, il quale è chiamato a valutare - nei limiti della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione da diporto - la sicurezza della propria condotta nautica in relazione alle condizioni meteo marine presenti e previste;
3. in condizioni di visibilità tali da consentire il continuo riferimento con punti cospicui sulla costa, la visualizzazione di ostacoli o di altre attività nelle vicinanze;
4. I conduttori dei mezzi nautici impiegati nelle attività di sci nautico, acquascooter, moto d'acqua e mezzi simili, paracadutismo ascensionale, jetlev flyer e flyboard devono essere in possesso di abilitazione alla conduzione degli stessi (patente nautica). È fatto salvo, per il flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tale circostanza non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica.

5. Qualora le attività di cui al comma 4), unitamente al rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e/o similari, vengano svolte a scopo di lucro, il conduttore dovrà aver conseguito l'abilitazione da almeno tre anni.
6. I conduttori delle unità utilizzate per lo sci nautico, per il paracadutismo ascensionale e per il traino di galleggianti comunemente denominati *banana – boat* devono essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto, per un pronto intervento in caso di necessità. I conduttori di windsurf, kitesurf, surf, acquascooter (e similari), gli sciatori nautici, i paracadutisti ascensionali, i passeggeri di natanti rimorchiati comunemente denominati banana boat (o similari) e gli utilizzatori di jetlev flyer e flyboard, dovranno indossare una cintura di salvataggio, ovvero altri dispositivi di ausilio al galleggiamento, omologati e conformi alle vigenti normative. Detta disposizione si applica anche alle eventuali persone trasportate.

CAPO II

NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF), SURF E SUP

Articolo 3

(Condizione e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuola vela.

L'esercizio della navigazione con il windsurf è vietato entro i 500 metri dalla costa. Allo stesso modo è vietato ad oltre 1 miglio dalla costa.

L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio. In assenza di tali corridoi, per le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione vige l'obbligo di navigare con vele ammainate.

CAPO III

KITE - SURF - (TAVOLE CON AQUILONE)

Articolo 4

(Condizioni per l'esercizio)

L'età minima per la conduzione di kite-surf è di 16 anni.

L'esercizio della navigazione è vietato entro i 500 ed oltre 1 miglio dalla costa. L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio all'uopo autorizzati. Chi esercita la navigazione con kite-surf ha l'obbligo di:

- a) usare sistemi di sicurezza, montati sul KITE, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in caso di necessità;
- e) dotarsi di un utensile idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- d) collegare le cime (cd. Linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
- e) non lasciare il KITESURF incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;

Durante il transito all'interno dei corridoi di lancio citati nel presente articolo si dovranno osservare le seguenti norme comportamentali:

- a) la partenza e il rientro negli appositi corridoi di lancio previsti dal precedente articolo devono avvenire con la tecnica del ed. " **body drag** ", che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di metri 100 dalla battigia;
- b) nei 100 metri sopra citati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con precedenza ai

- mezzi in rientro;
- e) i kite-surf dovranno impegnare i corridoi di lancio soltanto quando essi siano liberi da altre unità in ingresso/uscita;
 - d) l'impiego dei corridoi è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
 - e) l'uso dei corridoi è libero e gratuito;
 - f) all'interno dei corridoi è vietata la balneazione.

CAPO IV

TRAINO DI BANANA BOAT, PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLONI E ATTREZZI GALLEGGIANTI IN GENERE

Articolo 5

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività di banana boat e traino di piccoli gommoni è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) esso può essere effettuato esclusivamente nella fascia di mare compresa fra i 500 metri ed 1 miglio dalla costa.
- b) L'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra ed il governo, in modo da non creare condizioni di potenziale pericolo.
- e) il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa. In ogni caso dovranno essere disponibili una gaffa e un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri. L'unità dovrà avere il/i motore/i con idoneo dispositivo per l'inversione di marcia e la messa in "folle", idoneo sistema di fissaggio per la cima di rimorchio, dotato di sistema di sgancio rapido in caso di necessità, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
- d) Durante il traino non si potranno svolgere altre attività contemporaneamente;
- e) Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- f) La distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri;
- g) E' vietato ad altre unità in genere attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino.

CAPÓV SCI NAUTICO

Articolo 6

(Condizioni per l'esercizio)

La pratica dello sci nautico è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) l'esercizio dello sci nautico è vietato entro i 500 metri dalla costa.
- b) Il conduttore dell'unità utilizzata per lo sci nautico, fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell'articolo 2, dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, a prescindere dalla potenza del motore installato.

- e) Lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti.
- d) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di fissaggio per la cima di rimorchio dotato di meccanismo di sgancio rapido in caso di necessità, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, dovrà essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore.
- e) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino.
- f) La partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da altre unità, e comunque oltre i 500 metri dalla costa.
- g) E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori.
- h) Ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, traino gommoni, ecc..
- i) Il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri.
- j) Durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare un mezzo individuale di salvataggio di tipo conforme alle vigenti norme tecniche.

CAPO VI PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 7 (Condizioni per l'esercizio)

La pratica del paracadutismo ascensionale è subordinata all'osservanza delle condizioni di seguito elencate:

- a) l'esercizio è ammesso solo in ore diurne e nella fascia di mare oltre i 500 metri dalla costa.
- b) Il conduttore dell' unità trainante, fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell'articolo 2, deve essere in possesso di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, a prescindere dalla potenza del motore installato.
- e) La persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti.
- d) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di fissaggio per la cima di rimorchio dotato di meccanismo di sgancio rapido in caso di necessità, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico dovrà essere inoltre munito di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore.
- e) Durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere.
- f) L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista.
- g) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in

- prossimità della poppa dell'unità trainante.
- h) Le fasi di decollo e di ammaraggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla linea di costa.
 - i) La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta).
 - j) il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi, pari a circa 36 metri.
 - k) E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, le unità intente nell'attività, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo.
 - l) L'imbracatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio rapido, che consenta la liberazione immediata della persona trainata.
 - m) Quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, l'unità che traina il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quella con il paracadutista a quota inferiore.
 - n) L'unità potrà trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, traino altri attrezzi, ecc..
 - o) Il mezzo nautico trainante dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore e, comunque, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri.
 - p) Durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare una cintura di salvataggio del tipo conforme alla normativa in vigore o una muta galleggiante.

CAPO VII

ACQUASCOOTER, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

Articolo 8 **(Prescrizioni)**

La navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne e nella fascia di mare compresa fra i 500 metri ed 1 miglio dalla costa. In tale fascia di mare gli acqua scooter devono navigare con velocità non superiore ai 10 nodi e con scafo in dislocamento.

Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo riconosciuto idoneo per sport acquatici.

Gli scooter acquatici dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il sistema di aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa di sicurezza per la navigazione da diporto;

Nell'ambito dei porti tali natanti possono navigare esclusivamente seguendo rotte dirette per l'entrata e/o l'uscita, o per raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante, mantenendo comunque la minima velocità di governo.

In navigazione in entrata/uscita dai porti, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli

acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita per un buon governo, dovranno agevolare la navigazione alle altre unità in transito.

Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli scooter acquatici, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai tre nodi.

CAPO VIII

PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA AD ASSETTO VARIABILE, PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING DENOMINATI "SEA SCOOTER"

Articolo 9 (Definizione)

Per "sea scooter" si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona alla velocità fino a 5 km/h e con una profondità massima di esercizio sino a 50 (cinquanta) metri.

Articolo 10 (Prescrizioni)

L'utilizzo di sea scooter è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

1. la conduzione è consentita unicamente in orario diurno. Durante la stagione balneare la conduzione è vietata in aree riservate alla balneazione (o comunque interdette alla navigazione) o comunque frequentate da bagnanti;
2. il conduttore, qualora di età inferiore ai 14 anni, dovrà utilizzare il mezzo sotto la supervisione di un adulto, esperto nel nuoto;
3. il conduttore di sea scooter, quando in immersione, dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 50 (cinquanta) metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri

CAPO IX JETLEV FLYER E FLYBOARD

Articolo 11 (Definizioni)

Il Jetlev flyer è un mezzo galleggiante munito di motore, del tutto simile ad una moto d'acqua, a cui è collegato, mediante un tubo, un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore. Attraverso il tubo, l'unità galleggiante invia acqua di mare a pressione che poi viene espulsa dagli ugelli idrogetto, che danno al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità.

Il Flyboard è un apparato costituito da due ugelli idrogetto sistemati su stivali indossati dall'utilizzatore e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo. Il principio di funzionamento del flyboard è simile a quello del jetlev flyer.

Articolo 12 (Prescrizioni)

La pratica del jetlev flyer e del flyboard è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) è vietata entro i 500 metri dalla costa.
- b) È consentita nelle sole ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate
- c) Il limite massimo in altezza dalla superficie dell'acqua non deve essere superiore a 10 metri
- d) La predetta attività deve essere svolta sempre in coppia (una persona alla condotta della moto d'acqua e l'altra collegata alla stessa)
- e) Per la conduzione della moto d'acqua è richiesta la maggiore età e la patente nautica ed è fatto obbligo, al conduttore e all'utilizzatore del dispositivo, di rispettare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura
- f) Il conduttore del mezzo nautico e l'utilizzatore del dispositivo devono obbligatoriamente indossare un idoneo ausilio al galleggiamento ed un casco di protezione omologato per sport acquatici
- g) La partenza e l'atterraggio del mezzo nautico, nel corso della stagione balneare, deve avvenire esclusivamente utilizzando i corridoi di lancio con velocità minima
- h) Gli acquascooter/moto d'acqua collegati ai dispositivi di cui al presente articolo devono essere provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore.
- i) Gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di jetlev flyer o flyboard devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate

CAPO IX

LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITÀ' RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI

Articolo 13

(Disciplina per l'attività di locazione e noleggio di unità da diporto)

Fatte salve le prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia, le imprese operanti nell'ambito del Circondario Marittimo di Termoli che intendono esercitare l'attività di locazione e/o noleggio di unità da diporto dovranno presentare apposita comunicazione, come da fac-simile in **allegato A**. Alla suddetta comunicazione va allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dal quale risulti l'indicazione dell'attività di locazione/noleggio;
- b) copia delle relative polizze assicurative relative alle unità a motore locate o noleggiate. La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le persone presenti a bordo e, in caso di noleggio, l'equipaggio dell'unità;
- c) copia della dichiarazione di conformità CE o copia dell'attestazione di conformità del tipo ;
- d) copia del certificato d'uso motore/dichiarazione di potenza di ciascuna unità.

La comunicazione deve contemplare l'elenco delle unità che verranno utilizzate nell'espletamento dell'attività, eventuali successive variazioni del numero delle unità, in aumento o in diminuzione, dovrà essere segnalata tramite una nuova comunicazione.

Copia della comunicazione verrà restituita all'interessato con gli estremi di protocollo e la medesima, o il duplicato fotostatico della stessa, diverrà a tutti gli effetti parte integrante della documentazione di bordo. L'interessato avrà cura di ritirare la suddetta copia presso la Capitaneria di porto di Termoli o di conservare la prova di recapito se inviata a mezzo posta elettronica certificata.

Il locatore/noleggiatore deve consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente per il tipo di unità e di navigazione e dei documenti di bordo di cui alle leggi in vigore.

Le unità impiegate nell'attività di locazione/noleggio devono essere contrassegnate in modo ben visibile con una numerazione progressiva e l'indicazione della ditta. Il locatore/noleggiatore deve munirsi di un apposito **Registro delle uscite** (come da **allegato B)** da rendere disponibile per i controlli da parte degli Organi di Polizia), realizzabile anche con modalità informatizzate, vidimato dalla competente Autorità Marittima sul quale, **precedentemente all'uscita**, andrà annotato:

- a) estremi del mezzo nautico;
- b) data e ora di inizio (e al termine l'ora di rientro);
- c) estremi del contratto;
- d) le complete generalità di colui al quale viene affidato il natante in locazione/noleggio con il recapito telefonico;
- e) estremi della patente nautica che abilita il conduttore, o chi per esso, al comando dell'unità, se prescritto (e comunque del documento di identità del conduttore);
- f) il numero totale e le generalità dei passeggeri e il numero dei minori eventualmente presenti a bordo, per le finalità connesse al soccorso in mare;
- g) zona di mare d'impiego e orario di previsto rientro.

I dati acquisiti dovranno essere conservati nel rispetto delle norme sulla privacy.

Qualora la comunicazione sia inviata via posta elettronica certificata, copia di avvenuta ricezione dovrà essere allegata alla copia della comunicazione da conservare a bordo.

Le unità prive di motore non possono essere locate a persone di età inferiore ad anni 14.

Il locatore ha facoltà di richiedere, all'atto della locazione e/o noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto.

Le unità a motore non possono essere locate a persone di età inferiore ad anni 16 (18 per gli acquascooter).

Il locatore/noleggiatore è tenuto ad informare il conduttore sulle vigenti norme di sicurezza relative all'utilizzo delle unità da diporto, le distanze dalle zone di balneazione, sul divieto relativo all'ingresso nelle grotte marine, le disposizioni di Polizia Marittima locale contenute nell'Ordinanza di sicurezza balneare, nonché sull'obbligo di fare immediato rientro in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche, che all'inizio della locazione devono comunque essere favorevoli.

È fatto, altresì, obbligo al locatore/noleggiatore di fornire al conduttore il proprio numero di telefono per eventuali richieste d'intervento in caso di avaria o necessità, nonché il numero di pronto intervento (1530) della Guardia Costiera.

Articolo 14 **(Condotta dei natanti locati e noleggiati)**

Fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, ai fini del comando e della condotta dei natanti:

- i conduttori delle unità da diporto date in locazione devono essere in possesso della patente nautica, quando richiesto dalla legge per tipologia di unità utilizzata;
- i conduttori dei natanti da diporto dati a noleggio devono essere in possesso della patente nautica, entro 12 miglia o senza limiti, secondo il tipo di navigazione effettuata, conseguita da almeno 3 anni.

Articolo 15
(Natanti da spiaggia)

- 1) La navigazione di piccoli natanti destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi propulsi a remi o pedalò e similari, nonché di natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq., può essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni poste dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare, esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate.
- 2) La navigazione di tali natanti è sempre vietata oltre i 500 metri dalla costa. Oltre i 300 metri dalla costa è necessario dotare tali unità delle dotazioni richieste dalla vigente normativa di sicurezza per la navigazione effettuata.
- 3) E' vietato applicare a tali natanti mezzi di propulsione che siano alimentati con energia diversa da quella muscolare umana.
- 4) Fatte comunque salve le prescrizioni della vigente normativa in materia, la locazione di tali unità è ammessa alle seguenti condizioni
 - a) e¹ vietata la locazione di natanti da spiaggia nei casi in cui sussista pericolo per la balneazione o sia alzato il corrispondente segnale (bandiera rossa) prescritto dall'Ordinanza di sicurezza balneare in vigore.
 - b) Chi esercita l'attività di locazione di natanti deve dotarsi di personale e mezzi idonei all'assistenza/recupero dei propri natanti locati, perfettamente armati ed equipaggiati e mantenuti in pronta disponibilità durante l'esercizio delle attività; è fatto divieto di cedere in locazione i natanti quando, tenuto conto delle circostanze, non possa essere garantito un efficace intervento di assistenza e/o recupero con il personale ed i mezzi predetti.
 - c) Per la locazione di natanti da spiaggia, l'esercente l'attività deve tenere un registro semplificato in cui riportare obbligatoriamente almeno i dati relativi al mezzo ceduto, alle generalità del conduttore, oltre all'indicazione del numero totale delle persone imbarcate. Il registro deve essere prontamente esibito a semplice richiesta degli organi di vigilanza.

Termoli, 18 maggio 2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sirio FAE'

ALLA

IL SOTTOSCRITTO NATO A IL .././.....
 RESIDENTE A IN VIA/PIAZZA..... N°
 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INDIVIDUALE / SOCIETÀ' DENOMINATA
 CON SEDE IN VIA/PIAZZA
 N°. RECAPITO TELEFONICO PARTITA IVA/C.F.....
 ISCRITTO AL N..... DEL REGISTRO IMPRESE PRESSO LAC.C.I.A.A. DI
 ESERCENTE L'ATTIVITÀ' DI LOCAZIONE / NOLEGGIO (*) DI UNITA' DA DIPORTO

COMUNICA

CHE LE SOTTOELENATE UNITA' DA DIPORTO, CONTRASSEGNALE COME DI SEGUITO INDICATO,
 VERRANNO UTILIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ' DI LOCAZIONE / NOLEGGIO (*), COME
 DISCIPLINATO DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA.

• UNITA'DA DIPORTO TIPO..... MARCA LF.T.....
 MOTORE HP..... MARCA MATRICOLA.....
 PORTATA N° PERSONE..CONTASSEGNALE DAL N° / NOME

UNITA' DA DIPORTO TIPO MARCA LF.T
 MOTORE HP..... MARCA MATRICOLA.....
 PORTATA N° PERSONE..CONTASSEGNALE DAL N° / NOME

UNITA'DA DIPORTO TIPO MARCA LF.T
 MOTORE HP..... MARCA MATRICOLA.....
 PORTATA N° PERSONE CONTASSEGNALE DAL N° / NOME

UNITA'DA DIPORTO TIPO MARCA LF.T
 MOTORE HP..... MARCA MATRICOLA.....
 PORTATA N° PERSONE..... CONTASSEGNALE DAL N° / NOME

UNITA'DA DIPORTO TIPO MARCA..... L.F.T
 MOTORE HP..... MARCA MATRICOLA ...
 PORTATA N° PERSONE..... CONTASSEGNALE DAL N° / NOME

LE CITE UNITA' DA ADIBIRE A LOCAZIONE / NOLEGGIO (*) E IL REGISTRO DELLE USCITE SONO
 DISPONIBILI PRESSO _____

SI ALLEGA: .

- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ;
- COPIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI CIASCUNA UNITA';
- COPIA DEL CERTIFICATO D'USO MOTORE/DICHIARAZIONE DI POTENZA DI CIASCUNA UNITA';
- COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE O COPIA DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL TIPO.

NOTE:

(*) DEPENNARE LA VOCE CHE NON INTERESSA

DATA.....

IL DICHIARANTE

(Allegato B)

Modelli conformi del: "REGISTRO DELLA LOCAZIONE/NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO DI CUI ALL'ART.12"

n. progressivo giornaliero	DATA	ESTREMI MEZZO NAUTICO	NUMERO DEL CONTRATTO	ORA CONSEGNA	ORA RITIRO	COGNOME/NOME E CONDUTTORE e sue complete generalita'	NUMERO TELEFONO CELLULARE	ESTREMI DOCUMENTO /PAT.NAUTICA/ TITOLO M.MO	NUMERO e GENERALITA' DEI PASSEGGERI	PRESENZA DI MINORIA BORDO (SI/NO) INDICARE IL NUMERO	ZONA DI MARE D'IMPIEGO ED O.P.A.

(timbro Autorità Marittima)

